
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Mancata riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: conseguenze

L'estinzione del giudizio di [opposizione](#) ha quale effetto quello di determinare la conferma e la conseguente esecutività del decreto opposto secondo il dettato dell'[art. 653 c.p.c.](#); ulteriore conseguenza sotto il profilo giuridico è il passaggio in [giudicato](#) del provvedimento di ingiunzione (giudicato che, oltre a coprire l'esistenza del credito azionato in via monitoria, si estende anche a tutte le questioni ad esso collegate quali fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto azionato, che sarebbero stati deducibili con il giudizio di opposizione). Va dunque confermato che il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, sia per mancata opposizione, sia per estinzione del giudizio instaurato ex [art. 645 c.p.c.](#), è un provvedimento pienamente assimilato alla sentenza passata in giudicato. Non è pertanto fondata la considerazione per la quale l'effetto della mancata riassunzione del giudizio di opposizione avrebbe come unica conseguenza quella di rendere esecutivo il decreto senza che sullo stesso si formi alcun giudicato.

Tribunale di Milano, sentenza del 12.12.2017

...omissis...

Oggetto di causa è il contratto di conto corrente xxxxtipulato tra la xxxx. In relazione a tale rapporto, chiuso da tempo, parte attrice ha lamentato la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi, integrante un illecito anatocismo, un difetto di pattuizione in punto interessi rispetto al collegato conto corrente anticipi e l'addebito di somme per c.m.s. non previste nel contratto.

Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande formulate dall'avversaria per intervenuto giudicato sul rapporto di conto corrente. Infatti con decreto n. 321 emesso in data 7/1/2004 il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla xxxxx ed ai suoi garanti di pagare la somma di euro 47.646,58, quale saldo debitore dello stesso conto corrente oggetto dell'odierna causa.

Avverso codesto provvedimento era stata proposta opposizione da tutti gli ingiunti avanzando, in sostanza, le medesime doglianze qui svolte da xxxx

Con sentenza del 10/11/2004 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della predetta società già in liquidazione, di modo che il giudice dell'opposizione ha disposto l'interruzione del processo (cfr. verbale udienza xxxx doc. xxxs).

Nessuno degli opposenti ha avuto cura di riassumere nei termini di legge il giudizio, con conseguente estinzione dello stesso e cristallizzazione degli effetti del decreto ingiuntivo, il cui importo è stato successivamente pagato dai garanti ingiunti.

L'eccezione di parte convenuta opposta è quindi fondata e merita di essere accolta.

L'estinzione del giudizio di opposizione ha infatti quale effetto quello di determinare la conferma e la conseguente esecutività del decreto opposto secondo il dettato dell'art. 653 c.p.c.; ulteriore conseguenza sotto il profilo giuridico è il passaggio in giudicato del provvedimento di ingiunzione.

Il giudicato, oltre a coprire l'esistenza del credito azionato in via monitoria, si estende anche a tutte le questioni ad esso collegate quali fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto azionato, che sarebbero stati deducibili con il giudizio di opposizione.

Sul punto è ormai consolidato l'orientamento della Cassazione secondo cui il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, sia per mancata opposizione, sia per estinzione del giudizio instaurato ex art. 645 c.p.c., è un provvedimento pienamente assimilato alla sentenza passata in giudicato (Cass. n. 1650/2014). Si può rilevare come tale equiparazione mantenga intatta la coerenza del sistema in quanto, nonostante sia emanato ad esito di un rito sommario ed in assenza di contraddittorio, il decreto ingiuntivo è comunque oggetto di un accertamento da parte del giudice e ben può l'interessato con l'opposizione instaurare un ordinario giudizio contenzioso, che ha l'onere di curare, cosa non avvenuta nel caso di specie.

Non è pertanto fondata la considerazione svolta da parte attrice per la quale l'effetto della mancata riassunzione del giudizio di opposizione avrebbe come unica conseguenza quella di rendere esecutivo il decreto senza che sullo stesso si formi alcun giudicato; secondo questo assunto si vorrebbe pertanto sostenere che le domande svolte nel giudizio di opposizione potrebbero essere reiterate all'infinito ogni qual volta l'opposizione non si concluda con sentenza.

Quale unica ed eventuale ragione idonea a superare il limite del giudicato può considerarsi il sopravvenire di motivi nuovi, che possono ritenersi soltanto

quelli successivi al formarsi dello stesso o quelli che determinino un mutamento del petitum o della domanda rispetto a quella proposta con decreto ingiuntivo.

Ma nella fattispecie tali motivi non ricorrono.

La liquidazione delle spese segue la soccombenza e viene operata in dispositivo in base ai parametri minimi indicati dal d.m. 55/2014, attesa la non complessità e la natura documentale della controversia.

pqm

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta le domande di parte attrice; condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € xxxxx compensi oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.